

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2540

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARGANI, ANDÒ, DEL PENNINO, FACCHIANO, BIONDI

Presentata il 31 marzo 1988

**Norme in materia di procedimenti per i reati
di cui all'articolo 96 della Costituzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'8 aprile 1988 cesseranno di avere vigore, per effetto del *referendum* abrogativo e per quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1987, n. 496 (in *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1987, n. 287), le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante norme sui procedimenti d'accusa e concernenti, in particolare, la disciplina delle funzioni attribuite alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953 (già denominata « Commissione inquirente »). Conseguentemente, tale Commissione resterà priva dei rilevanti poteri ad essa attribuiti dalla suddetta legge n. 170, conservando puramente e semplicemente le funzioni « referenti » assegnatele dall'articolo 12 della legge costituzionale del 1953.

Appare chiaro, allora, che, in attesa della definitiva approvazione della legge costituzionale in discussione presso la Camera (atto Camera n. 2288), già approvata dal Senato, in virtù della quale sarà introdotta una disciplina radicalmente nuova dei procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, deve essere colmato il vuoto normativo che si verrà a determinare quanto allo svolgimento delle indagini necessarie a fornire al Parlamento in seduta comune gli elementi sulla cui base deliberare l'eventuale messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Che vi sia un vuoto di disciplina è fuor di dubbio, mancando una qualsiasi normativa che possa automaticamente

sostituire le disposizioni abrogate ed, in particolar modo, non potendo essa riscontrarsi nelle relative norme del regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa (del 14 e 20 luglio 1978), la cui operatività — per quel che concerne le funzioni della Commissione inquirente — è pur sempre subordinata all'esistenza di una legge ordinaria in materia, rispetto alla quale le suddette norme regolamentari hanno funzione meramente attuativa.

Un intervento legislativo, pertanto, s'impone. E, nel realizzarlo, la scelta circa la strada da seguire appare obbligata nel senso della attribuzione delle indagini al giudice ordinario.

Ciò per un duplice ordine di motivi. Da un lato, infatti, sarebbe impensabile sia ripristinare i poteri della Commissione inquirente (in quanto ciò contrasterebbe palesemente con la volontà referendaria) sia attribuire lo svolgimento delle indagini allo stesso organo d'accusa (Parlamento in seduta comune) il quale non avrebbe alcuna possibilità di svolgerle direttamente. Dall'altro, il giudice ordinario appare, al tempo stesso, sia l'organo naturalmente chiamato ad una siffatta funzione, sia quello cui, come è ragionevole prevedere, la funzione stessa sarà tra breve assegnata, considerata la notevole consistenza della volontà politica favorevole alla proposta di legge costituzionale sopra ricordata (nella quale, appunto, la competenza per le indagini relative ai reati in questione viene attribuita — al pari che quella per il giudizio — alla magistratura ordinaria).

Le norme che si propongono mirano a realizzare, sin d'ora, tale regime, con una disciplina transitoria che tiene, ovvia-

mente, conto dei necessari adattamenti al sistema tuttora vigente ed, in particolare, dell'attuale attribuzione alla Corte costituzionale della competenza per il giudizio.

In esse, infatti, si prevede che la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953 si limiti, come stabilito dalla suddetta norma costituzionale, a svolgere una « relazione » al Parlamento in seduta comune. E ciò, tanto se intenda proporre subito l'archiviazione (che si evidenzi *prima facie*) quanto se intenda proporre la messa in stato d'accusa. Una siffatta seconda soluzione, peraltro, presuppone lo svolgimento d'indagini da parte dell'autorità giudiziaria e precisamente da parte di quel Collegio che è previsto dalla proposta di legge costituzionale già ricordata e di cui si può anticipare la istituzione ed il funzionamento.

Quanto ai necessari « filtri », essi vengono attribuiti in ogni caso allo stesso Parlamento, sia che deliberi la Commissione, sia che deliberi il *plenum* in seduta comune.

In ordine alla emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, poi, essa viene, ovviamente, attribuita al giudice ordinario, previa, naturalmente, autorizzazione della Camera di appartenenza.

È appena il caso di rilevare, infine, che per disporre una siffatta disciplina è sufficiente una legge ordinaria, non essendo, con essa, toccato alcun aspetto della complessa normativa riguardante i procedimenti per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, che sia attualmente regolato, esplicitamente o implicitamente, da norme costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il rapporto relativo ad un fatto previsto dall'articolo 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

2. La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

3. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

ART. 2.

1. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, i rapporti o le denunce che gli pervengono in ordine a fatti previsti dall'articolo 96 della Costituzione, dandone notizia al Presidente del Senato.

ART. 3.

1. La Commissione, qualora ritenga che la notizia del fatto è manifestamente infondata, presenta una relazione al Parlamento in seduta comune al quale trasmette gli atti per le deliberazioni di sua competenza. In caso diverso, la Commissione trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nel successivo articolo. Allo stesso modo provvede il Parlamento, ove non deliberi l'archiviazione.

2. Il procuratore della Repubblica, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 4, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

ART. 4.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra i giudici dei tribunali del distretto che abbiano almeno otto anni di anzianità nella funzione. Esso è presieduto dal giudice più anziano.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti.

ART. 5.

1. Il Collegio di cui all'articolo 4, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari, se ritiene manifestamente infondata la notizia del fatto, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

2. In caso diverso il Collegio trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione alla Commissione di cui all'articolo 2.

3. Il procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

ART. 6.

1. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento in seduta comune, al quale trasmette gli atti per le deliberazioni di sua competenza.